



ADM

L'AGENZIA DELLE ACCISE, DOGANE E MONOPOLI

DIREZIONE ACCISE – ENERGIE E ALCOLI
UFFICIO CONTROLLI ACCISE – ENERGIE E ALCOLI

Prot. 246819/RU

Roma, 12 luglio 2021

CIRCOLARE N. 27 / 2021

LABORATORI AUTORIZZATI. AGGIORNAMENTO DELLE REGOLE PER IL COORDINAMENTO TECNICO IN MATERIA DI VERIFICAZIONE DEI SISTEMI DI MISURA FISCALI DELL'ENERGIA ELETTRICA

Con la circolare 23/D del 29 dicembre 2015 e successive integrazioni^[1], sono state definite le regole per il coordinamento tecnico relativamente alle operazioni di verifica dei sistemi di misura dell'energia elettrica alla luce della guida CEI 13-71.

Tali regole disciplinano i controlli propedeutici al rilascio ed al mantenimento dell'autorizzazione ai laboratori ad effettuare prove sui singoli componenti^[2] e sui sistemi di misura dell'energia elettrica utilizzati per i fini fiscali, a supporto dell'attività di verifica dell'ADM.

Com'è noto, in applicazione della circolare 2/D del 19 febbraio 2020, dallo scorso 1° gennaio l'invio dei certificati di verifica da parte dei predetti laboratori può avvenire esclusivamente attraverso il colloquio telematico con il sistema informativo dell'ADM.

Tale circostanza comporta un adeguamento strutturale dei sistemi elettronici del laboratorio, delle procedure di gestione dei certificati nonché delle modalità di vigilanza di ADM sui laboratori stessi. Per tale motivo, si rende necessario aggiornare le predette regole di coordinamento tecnico con le presenti disposizioni.

I controlli sul laboratorio da effettuare nel procedimento autorizzativo in applicazione della circolare 23/D/2015, come sopra integrata, sono riepilogati nell'unità *check – list*.^[3]

In considerazione di tale novità, i suddetti controlli potranno essere svolti oltre che nell'ambito dell'accREDITAMENTO anche direttamente da ADM, con oneri a carico privato per i laboratori e ad imparziali condizioni di mercato rispetto a quanto già effettuato per l'accREDITAMENTO.

^[1] Cfr circolari: 21/D prot.21612 del 13 settembre 2016; 6/D prot.50790 del 2 febbraio 2021; 4/D prot.61616 del 30 maggio 2018.

^[2] Trattasi dei trasformatori amperometrici, dei trasformatori voltmetrici e dei contatori dell'energia elettrica

^[3] Resta ferma la disciplina della verifica della perizia dei tecnici operatori del laboratorio tramite l'esame individuale di cui alla nota prot.22772 del 28 febbraio 2017.

Infine, a seguito di istanze pervenute alla scrivente, sono fornite disposizioni sui controlli propedeutici al rilascio delle autorizzazioni per i laboratori che intendono effettuare prove esclusivamente sui trasformatori di misura.

1. Requisiti del laboratorio per la gestione dei certificati telematici

Il legale rappresentante di ogni laboratorio deve essere registrato al servizio telematico doganale per l'invio dei certificati di verifica fiscale informatizzati.

I laboratori autorizzati dovranno dotarsi di un sistema elettronico per la formazione, l'invio e la storicizzazione dei predetti certificati. La firma del responsabile del laboratorio potrà essere apposta anche in forma elettronica secondo le vigenti normative in materia.

Resta, in ogni caso, ferma la conservazione da parte dei laboratori autorizzati di una copia in originale dei certificati dagli stessi emessi nelle proprie contabilità aziendali. La conservazione potrà essere effettuata o in forma cartacea o in forma dematerializzata all'interno del predetto sistema elettronico, secondo criteri preventivamente denunciati all'UD territorialmente competente. I certificati emessi devono, in ogni caso, essere consultabili dall'UD competente presso la sede del laboratorio autorizzato durante le verifiche di competenza.

Le procedure gestionali del laboratorio dovranno essere aggiornate in conformità alle suddette disposizioni.

2. Ulteriori requisiti soggettivi del legale rappresentante e del laboratorio

In considerazione della valenza antifrode dell'attività svolta dai laboratori autorizzati, sul legale rappresentante sono effettuati i controlli soggettivi di cui all'art.23, comma 6 e 9 del TUA.

Sono, altresì effettuati i controlli di cui all'art.23, comma 11 del TUA sugli eventuali soci e o sugli amministratori, anche di fatto, della Società che esercisce il laboratorio.

Restano fermi i riscontri sull'imparzialità e sulla terzietà della Società, del legale rappresentante e dei soci e dei tecnici verificatori che saranno effettuati da ADM avvalendosi delle proprie banche dati nonché del data base dei certificati telematici emessi dal laboratorio.

3. Verifiche tecniche per l'autorizzazione da parte di ADM

Le verifiche tecnico-fiscali svolte nell'ambito del procedimento autorizzativo secondo le disposizioni di cui alla circolare 23/D/2015 sono integrate con quelle dei precedenti punti 1 e 2.

Il rispetto delle specifiche della circolare è attestato, alternativamente:

- dall'accreditamento, in corso di validità, rilasciato da Accredia secondo la norma UNI EN 17020 ovvero UNI EN 17025^[4]. I controlli che non sono previsti nelle procedure di accreditamento, tra i quali quelli soggettivi di cui al punto 2, saranno eseguiti, ad integrazione, da ADM;
- direttamente dall'ADM per i laboratori che presentano nuove istanze e per quelli, già autorizzati che intendono avvalersi di tale facoltà. In tale evenienza il laboratorio dovrà essere certificato ISO 9001.

Le prestazioni rese da ADM sono con oneri a carico privato del laboratorio alle medesime condizioni economiche previste per l'accreditamento.

I laboratori in precedenza autorizzati che ancora non avessero provveduto ad accreditarsi presso Accredia sono tenuti entro novanta giorni dalla pubblicazione della presente circolare ad attivarsi presso l'Ufficio delle dogane territorialmente competente sulla propria sede operativa (inviando la medesima documentazione per conoscenza anche alla rispettiva Direzione territoriale e alla scrivente) per richiedere, con oneri a proprio carico, l'effettuazione delle verifiche di che trattasi. L'importo dei predetti oneri sarà comunicato dalla scrivente al laboratorio anteriormente all'effettuazione della verifica.

Successivamente, i predetti laboratori non accreditati dovranno richiedere l'effettuazione delle verifiche periodiche di ADM entro un anno dall'ultima data di verifica effettuata dalla stessa Agenzia ^[5].

Invece, con la stessa periodicità annuale, i laboratori con accreditamento in corso di validità dovranno trasmettere ai suddetti Uffici il rapporto di verifica periodico redatto da Accredia nonché l'unità *check list* debitamente compilata e firmata dal legale rappresentante del laboratorio, in base al quale l'ADM valuterà gli eventuali riscontri integrativi da effettuare.

Il mancato rispetto delle predette tempistiche non comprovato da oggettivi impedimenti opportunamente rappresentati, comporterà la sospensione dell'autorizzazione, propedeutica all'eventuale revoca della stessa

Resta sempre ferma la facoltà di ADM di procedere, in qualsiasi momento, a verifiche straordinarie sul laboratorio o sulla perizia dei tecnici nell'effettuazione delle prove sui sistemi di misura fiscali e sui relativi componenti.

^[4] Per i laboratori che hanno ottenuto l'accreditamento anteriormente alla predetta circolare 23/D/2015.

^[5] Resta, pertanto, confermata la periodicità prevista dalla circolare 131/D prot.3217/8 del 27 giugno 2000



ADM

L'AGENZIA DELLE ACCISE, DOGANE E MONOPOLI

DIREZIONE ACCISE – ENERGIE E ALCOLI

UFFICIO CONTROLLI ACCISE – ENERGIE, ALCOLI

4. Procedimento autorizzativo. Inserimento laboratori per soli TA e TV. Società esercenti più laboratori

L'autorizzazione può essere rilasciata, alle condizioni previste, anche a laboratori che effettuano esclusivamente la verifica dei trasformatori di misura.

La competenza al rilascio resta incardinata nell'Ufficio delle dogane territorialmente competente sulla sede operativa del laboratorio, previo svolgimento della relativa istruttoria secondo le vigenti disposizioni^[6].

I laboratori che effettuano prove solo sui trasformatori di misura non possono effettuare prove sui contatori e sui sistemi di misura. Pertanto, la verifica tecnica è effettuata utilizzando solo le voci della *check-list* pertinenti al caso specifico e l'esame della perizia dei tecnici taratori sarà limitata esclusivamente alle prove sui TA e sui TV^[7].

Nelle autorizzazioni rilasciate ai laboratori sarà specificato se la stessa è riferita a uno o più dei seguenti tre tipi, in relazione alle dotazioni strumentali del laboratorio stesso:

1. Trasformatori amperometrici;
2. Trasformatori voltmetrici;
3. Contatori e sistemi di misura.

Nelle autorizzazioni di tipo 2 è anche indicato il campo di tensione (BT; MT e AT) all'interno del quale il laboratorio è in grado di svolgere prove sui TV.

Solo l'autorizzazione del terzo tipo riconosce la facoltà del laboratorio di effettuare prove in campo sui sistemi di misura fiscali installati presso le officine elettriche.

L'autorizzazione è sospesa laddove sia riscontrato in capo a laboratorio o al legale rappresentante il venir meno dei requisiti che ne hanno consentito il rilascio. Qualora le motivazioni che hanno causato la sospensione non siano sanate nel termine previsto dall'Ufficio delle dogane territorialmente competente (comunque non superiore a 180 giorni), l'autorizzazione è revocata.

Per le Società aventi più di un laboratorio sul territorio nazionale resta confermata la necessità dell'effettiva autonomia operativa di ciascun laboratorio esercito e, quindi, di una distinta autorizzazione per ciascuna sede.

^[6] Il procedimento autorizzativo è costituito da tre fasi distinte: il nulla osta preventivo dell'UD; la verifica tecnica di Accredia o di ADM secondo le disposizioni della circolare 23/D e successive integrazioni e modifiche e l'esame della perizia dei tecnici taratori dipendenti in via esclusiva del laboratorio.

^[7] Effettuate necessariamente in laboratorio, al banco di prova.

In particolare, al fine di permettere all'UD competente di effettuare i previsti riscontri sul personale e sulle dotazioni strumentali, per ciascun laboratorio dovranno essere specificati, distintamente dagli altri: i tecnici taratori ivi assegnati (aventi residenza e/o domicilio a distanza non superiore di 100 km dalla sede del laboratorio stesso); le modalità di gestione del relativo archivio contabile; l'elenco della strumentazione e del campione primario, per il periodico controllo di funzionalità dei campioni utilizzati sul campo da parte del responsabile tecnico al rientro dalle verifiche esterne.

Tali Società, ad integrazione della documentazione contabile ordinariamente richiesta, sono tenute a predisporre apposite istruzioni operative interne che descrivano le modalità: di distribuzione delle commesse tra i diversi laboratori eserciti; di validazione dei certificati di verifica da parte del responsabile tecnico e di valutazione periodica delle prestazioni metrologiche degli strumenti campione in carico a ciascun laboratorio.

La scrivente curerà il necessario coordinamento amministrativo, laddove il procedimento autorizzativo dovesse richiedere riscontri presso la sede legale della Società non ricadente nella competenza territoriale dell'UD procedente.

Le Società già autorizzate ricadenti nella predetta casistica, laddove non già dotate di distinta autorizzazione per ciascun laboratorio esercito, sono tenute a regolarizzare la predetta situazione presentando istanza all'Ufficio territorialmente competente relativamente ai laboratori non in precedenza denunciati, fornendo tutta la documentazione che ne comprovi l'effettiva autonomia operativa. L'istanza è inviata, per conoscenza, alla Direzione territoriale competente sul laboratorio ed alla scrivente.

Va da sé che, in caso di mancato adeguamento, le sedi non autorizzate non potranno essere utilizzate per l'effettuazione dei controlli fiscali di competenza ADM.

5. Trasformatori campione per TA e TV

I trasformatori di misura devono essere verificati con trasformatori campione aventi classe di accuratezza migliore^[8] rispetto a quelli in prova.

I laboratori autorizzati ad effettuare prove sui trasformatori di misura dovranno avere i predetti strumenti campione disponibili presso la propria sede operativa.

Il campo di funzionamento dei TV campione determina il campo di tensione all'interno del quale il laboratorio può svolgere le prove risultanti nell'autorizzazione.

6. Aggiornamento elenco dei laboratori autorizzati

Nell'elenco dei laboratori autorizzati pubblicato sul sito internet di ADM sarà precisato,

^[8] Cioè indicata con un numero di classe di accuratezza inferiore a quello dei trasformatori in prova



ADM

L'AGENZIA DELLE ACCISE, DOGANE E MONOPOLI

DIREZIONE ACCISE – ENERGIE E ALCOLI

UFFICIO CONTROLLI ACCISE – ENERGIE, ALCOLI

con successivo aggiornamento, il numero di riferimento attribuito al laboratorio per il rilascio dei certificati telematici nonché il tipo di autorizzazione posseduto.

Per i laboratori già titolari di autorizzazione, la tipologia di autorizzazione sarà desunta dagli atti a disposizione dell'ADM.

o o o o o o o o

Le Direzioni territoriali sono pregate di vigilare affinché i dipendenti UUDD:

- o diffondano, per conoscenza e norma, le presenti istruzioni ai laboratori autorizzati di rispettiva competenza;
- o monitorino i laboratori di competenza affinché sia verificata o la sussistenza dell'accreditamento ovvero la richiesta della verifica da parte dell'ADM secondo quanto disposto al punto 3;
- o decorsi novanta giorni dalla presente circolare, contattino la Direzione Territoriale stessa, per il necessario coordinamento con la scrivente ai fini della revoca dell'autorizzazione, qualora siano riscontrate sospensioni dell'accreditamento ovvero non sia stata richiesta, per i soggetti che non intendono accreditarsi, la predetta verifica a carico privato da parte di ADM.

p. IL DIRETTORE CENTRALE
IL DIRETTORE GENERALE
Marcello Minenna

GENERALITA' DEL CONTROLLO**a) TEMPO E LUOGO**

Data	Ora inizio	Luogo
------	------------	-------

b) INCARICATO

Nome e Cognome:	Qualifica
-----------------	-----------

Incarico di servizio (Ufficio, prot. e data)
--

GENERALITA' DEL LABORATORIO**a) IDENTIFICAZIONE LABORATORIO AUTORIZZATO PER I CONTROLLI SUI SISTEMI DI MISURA DELL'ENERGIA**

Ragione Sociale:	Comune:	Provincia:
Indirizzo:	CAP:	
Recapito telefonico:	email:	
PEC:		

b) TITOLARE PROVVEDIMENTO AUTORIZZATIVO

Autorizzazione n.:
Data Autorizzazione:
Ufficio che ha rilasciato l'autorizzazione:

c) SEDE OPERATIVA DEL LABORATORIO

Indirizzo, CAP, Comune, Prov.:	
email:	Telefono

d) DATI LEGALE RAPPRESENTANTE

Nome e Cognome:	Cod.Fisc:
Indirizzo, CAP, Comune, Prov.:	

e) DATI RESPONSABILE TECNICO

Nome e Cognome:	Cod.Fisc:
Indirizzo, CAP, Comune, Prov.:	

Procedimento autorizzativo per laboratori di prova sistemi di misura EE - Controlli tecnico - fiscali sul laboratorio			
N°	DESCRIZIONE	+	-
0	Prerequisiti soggettivi e oggettivi (unico punto da effettuare per il nulla osta preventivo. Verificare il mantenimento post autorizzazione)		
0.1	Controllo requisiti soggettivi di cui all'art.23, comma 6 del TUA sul legale rappresentante del laboratorio		
0.2	Riscontro elenco soci e tecnici verificatori della Società e verifica di eventuali partecipazioni in altre Società operanti nella vendita, nella progettazione, nell'installazione e nella gestione della misura del contatore o del sistema di misura ovvero che svolgano attività di consulenza nella gestione delle accise (si veda circolare 21/D prot. 102887 RU del 13/09/2016)		
0.3	Controllo requisiti soggettivi di cui all'art.23, comma 11 sulla Società esercente il laboratorio, nonché, ove presenti sulle persone che ne rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione nonché a persone che ne esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo.		
0.4	Sopralluogo sulla sede operativa del laboratorio per verificarne l'esistenza e lo stato di fatto degli strumenti di misura dichiarati nella richiesta.		
0.5	Verifica che gli strumenti di misura siano congrui con l'attività che il laboratorio intenderebbe esercitare per conto di ADM (verifiche su TA, TV, contatori e sistemi di misura)		
0.6	Verifica esistenza ed operatività della sede legale del laboratorio qualora diversa dalla sede operativa		
1	Prerequisiti oggettivi - verifica scopo dell'autorizzazione (non applicabile per i controlli propedeutici all'autorizzazione)		
1.1	Controllo se il laboratorio è certificato ISO 9001 o accreditato 17020 o 17025 (per la 17025 l'accreditamento limitatamente a quanto prescritto nella circolare 21/D/2016).		
1.2	Controllo se il campo di applicazione del certificato qualità o dell'accreditamento è congruente con quanto dichiarato ad ADM.		
1.3	Controllo se il laboratorio è autorizzato per le verifiche in impianto.		
1.4	Controllo se il laboratorio è autorizzato per le verifiche dei contatori in laboratorio.		
1.5	Controllo se il laboratorio è autorizzato per le verifiche dei Trasformatori Amperometrici.		
1.6	Controllo se il laboratorio è autorizzato per le verifiche dei Trasformatori Voltmetrici in BT.		
1.7	Controllo se il laboratorio è autorizzato per le verifiche dei Trasformatori Voltmetrici in MT.		
1.8	Controllo se il laboratorio è autorizzato per le verifiche dei Trasformatori Voltmetrici in AT.		
1.9	Riscontro dei controlli periodici sul laboratorio effettuati in fase di accreditamento come risultanti dai relativi resoconti agli atti del laboratorio		
2	Prerequisiti oggettivi - Assetto del laboratorio		
2.1	Controllo se il laboratorio garantisce la terzietà ed imparzialità dei soci della società e dei dipendenti coinvolti nell'attività di verifica fiscali come previsto dalla circolare 21/D/2016		
2.2	Controllo se il laboratorio gestisce un registro degli strumenti di misura per l'effettuazione delle verifiche (campione primario; campioni di campo; strumentazioni ausiliarie)		
2.3	Controllo se gli strumenti di misura utilizzati sono inseriti nel registro.		
2.4	Controllo se il n° di strumenti (contatori + generatori) è sufficiente per garantire la dotazione minima per la verifica.		
2.5	Controllo che gli strumenti siano di proprietà del laboratorio ed inseriti nel libro dei cespiti.		
2.6	Controllo che gli strumenti di misura utilizzati, dove previsto, siano muniti di marcatura CE.		
2.7	Controllo che il sistema elettronico del laboratorio operi correttamente il dialogo telematico con l'ADM		
2.8	Controllo che il sistema elettronico garantisca la storicizzazione e la visualizzazione dei certificati telematici conformemente alle prescrizioni dell'ADM		
2.9	Controllo che gli strumenti campione utilizzati nelle verifiche esterne siano ricoverati presso la sede del laboratorio al termine delle verifiche in esterno e sottoposti a periodici controlli di funzionalità da parte del responsabile di laboratorio		
2.10	Controllo che il laboratorio sia in possesso di polizza assicurativa (si veda circolare 6/D prot. 50790 R.U. del 02/05/2017)		
2.11	Controllo della presenza e dell'adeguatezza delle istruzioni interne per la gestione delle commesse e della relativa fatturazione		
3	Gestione risorse umane - tecnici verificatori (operativi e responsabile)		
3.1	Controllo che tutti i tecnici (operativi e responsabile) che effettuano le attività di verifica sui sistemi di misura dell'energia elettrica attiva siano assunti a tempo indeterminato.		
3.2	Controllo della presenza di un documento della Società che identifichi per quali verifiche i tecnici (operativi e responsabile) siano qualificati (verifica in impianto, verifica contatore in laboratorio, verifica TA, verifica TV).		
3.3	Controllo (anche a campione) che i tecnici (operativi e responsabile) del laboratorio sono in possesso di attestati dei requisiti professionali della circolare 23/D/2015 e s.i.m.		
3.4	Controllo di cui al punto 2.1 anche per il responsabile tecnico del laboratorio, laddove risultassero certificati di prova emessi a seguito di prove dallo stesso effettuate.		
4	Gestione delle verifiche in impianto		
4.1	Controllo a campione che le attività di verifica in impianto vengono sempre effettuate a seguito di stipula di un regolare trattato commerciale (esempio ordine, contratto etc).		
4.2	Controllo dell'elenco delle dotazioni minime del tecnico per l'esecuzione delle verifiche e del relativo aggiornamento.		
4.3	Controllo che nella dotazione minima siano presenti i dispositivi di sicurezza presenti nel documento di valutazione dei rischi.		
4.4	Controllo a campione dei punzoni numerati assegnati a ciascun tecnico e delle riserve di materiale per il suggellamento presenti in laboratorio		
4.5	Controllo che il contatore campione utilizzato per le verifiche in impianto abbia il certificato di taratura in corso di validità redatto da laboratorio terzo (circolare 4/D prot.61616 del 30/05/2018)		
4.6	Controllo a campione che esista l'archivio fotografico delle verifiche in impianto effettuate		
4.7	Controllo a campione che la classe del contatore campione utilizzato per la verifica in impianto è idonea all'effettuazione delle stesse nel rispetto dei requisiti previsti.		

4.8	Controllo a campione che i dati riferiti alle verifiche siano registrati ed archiviati presso la sede del laboratorio.		
4.9	Controllo (anche sulla base dei certificati telematici emessi) che il numero di verifiche giornaliero / annuale sia congruo rispetto al personale operativo e al numero di strumenti disponibili.		
5	Gestione delle verifiche in laboratorio - contatori		
5.1	Controllo a campione che le attività di verifica in laboratorio vengono sempre effettuate a seguito di stipula di un regolare trattativa commerciale (esempio ordine, contratto etc).		
5.2	Controllo a campione dell'archivio dei documenti di trasporto per il ricevimento e la spedizione del contatore da verificare.		
5.3	Controllo dell'elenco aggiornato delle dotazioni minime per le verifiche dei contatori in laboratorio.		
5.4	Controllo a campione che il contatore campione utilizzato per le verifiche in laboratorio abbia il certificato di taratura in corso di validità redatto da laboratorio terzo (circolare 4/D prot.61616 del 30/05/2018).		
5.5	Controllo a campione che la classe del contatore campione utilizzato per la verifica in impianto è idonea all'effettuazione delle stesse nel rispetto dei requisiti previsti.		
5.6	Controllo che gli ambienti dove vengono effettuate le prove sui contatori sono idonei a garantire il buon esito delle prove (vedi CEI 13-71)		
5.7	Controllo a campione che i dati riferiti alle verifiche siano registrati ed archiviati presso la sede del laboratorio, eventualmente in forma dematerializzata nel sistema elettronico.		
5.8	Controllo che il numero di verifiche giornaliero / annuale sia congruo rispetto al personale operativo e al numero di strumenti disponibili.		
6	Gestione delle verifiche in laboratorio -Trasformatori Amperometrici		
6.1	Controllo a campione che le attività di verifica in laboratorio vengono sempre effettuate a seguito di stipula di un regolare trattativa commerciale (esempio ordine, contratto etc).		
6.2	Controllo a campione dell'archivio dei documenti di trasporto per il ricevimento e la spedizione del trasformatore da verificare.		
6.3	Controllo dell'elenco aggiornato delle dotazioni minime per le verifiche dei trasformatori in laboratorio.		
6.4	Controllo a campione se la classe e le specifiche tecniche del TA campione utilizzato per le verifiche in laboratorio è idonea per le prove per cui viene utilizzato		
6.5	Controllo a campione che i dati riferiti alle verifiche siano registrati ed archiviati presso la sede del laboratorio, eventualmente in forma dematerializzata nel sistema elettronico.		
6.6	Controllo che gli ambienti dove vengono effettuate le prove sui trasformatori sono idonei a garantire il buon esito delle prove.		
6.7	Controllo che il numero di verifiche giornaliero / annuale sia congruo rispetto al personale e al campo di misura della strumentazione di prova disponibile		
7	Gestione delle verifiche in laboratorio -Trasformatori Voltmetrici		
7.1	Controllo a campione che le attività di verifica in laboratorio vengono sempre effettuate a seguito di stipula di un regolare trattativa commerciale (esempio ordine, contratto etc).		
7.2	Controllo a campione dell'archivio dei documenti di trasporto per il ricevimento e la spedizione del trasformatore da verificare.		
7.3	Controllo dell'elenco aggiornato delle dotazioni minime per le verifiche dei trasformatori in laboratorio.		
7.4	Controllo a campione se la classe e le specifiche tecniche del TV campione utilizzato per le verifiche in laboratorio è idonea per le prove per cui viene utilizzato		
7.5	Controllo a campione che i dati riferiti alle verifiche siano registrati ed archiviati presso la sede del laboratorio, eventualmente in forma dematerializzata nel sistema elettronico.		
7.6	Controllo che gli ambienti dove vengono effettuate le prove sui trasformatori sono idonei a garantire il buon esito delle prove.		
7.7	Controllo che il numero di verifiche giornaliero / annuale sia congruo rispetto al personale e al campo di misura della strumentazione di prova disponibile		
8	Gestione Archiviazione dati verifica		
8.1	Controllo del censimento laboratorio di taratura su AIDA.		
8.2	Controllo se il laboratorio ha dichiarato le modalità di archiviazione dei certificati di prova.		
8.3	Controllo a campione che il laboratorio utilizzi le modalità dichiarate di cui al punti 8.2		
8.4	Controllo che il laboratorio gestisca l'invio dei certificati di prova ai soggetti obbligati conformemente alle prescrizioni dell'ADM		
8.5	Controllo dei sistemi di storicizzazione dei dati del laboratorio anche nel rispetto del principio di riservatezza nonché dell'avvenuta nomina del "Data Protection Officer" aziendale (D.lgs.196 del 30 giugno 2003 e Regolamento UE 679/2016)		

+	-	DESCRIZIONE ESITO
X		Se l'esito del controllo è positivo ed è stato superato
	X	Se l'esito del controllo è negativo, anche solo in modo parziale
/	/	Se il controllo non è applicabile

ELENCO ALLEGATI

<input type="checkbox"/> Allegato 1 Estratto libro cespiti strumentazione	<input type="checkbox"/> Allegato 2 Copia certificati di taratura in corso di validità dei contatori campione	<input type="checkbox"/> Allegato 3 Copia dichiarazione modalità di archiviazione dei Rapporti di Verifica Fiscale	<input type="checkbox"/> Allegato 4 Elenco personale tecnico autorizzato alle verifiche
<input type="checkbox"/> Altro	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>